



Corte IV
D-7856/2010

Sentenza del 20 giugno 2012

Composizione

Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Christa Luterbacher, Robert Galliker,
cancelliera Camilla Fumagalli.

Parti

A. _____, nato il (...),
Afghanistan,
rappresentato dal lic. iur. Mario Amato,
ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Asilo; decisione dell'UFM del 7 ottobre 2010 / N [...].

Fatti:**A.**

Il (...), l'interessato ha presentato domanda di asilo in Svizzera, dichiarando, nella sostanza e per quanto qui di rilievo (cfr. verbali di audizione del 28 agosto 2000 [di seguito: verbale 1] e del 27 settembre 2000 [di seguito: verbale 2]), che durante i regimi comunisti di Karmal e Najibullah egli sarebbe stato vice-procuratore (dal [...] al [...]) e poi procuratore militare fino al (...). Dopo l'avvento al potere dei Mujaheddin nel (...), rispettivamente nel (...), con la liberazione di numerosi condannati, per timore di una vendetta da parte di quest'ultimi, l'interessato avrebbe lasciato il Paese. Parallelamente, egli avrebbe temuto per la sua vita in considerazione della sua origine russa, ritenuto l'odio esistente in Afghanistan contro i russi, a seguito dell'invasione del Paese di questi ultimi tra il 1979 e il 1988 e della guerra civile scoppiata con i Mujaheddin. L'interessato si sarebbe dapprima rifugiato in Iran, poi in Turchia, prima di raggiungere l'Italia ed infine la Svizzera.

B.

Il (...), rispettivamente il (...), giunte in Svizzera, anche la moglie e le (...) figlie minorenni dell'interessato hanno depositato una domanda di asilo.

C.

Il 6 aprile 2004, l'allora Ufficio federale dei rifugiati (UFR, attualmente e di seguito UFM) ha respinto la domanda di asilo dell'interessato, escludendone la qualità di rifugiato in applicazione dell'art. 1 F lett. c della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). Ha tuttavia ritenuto inammissibile l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Afghanistan e l'ha ammesso provvisoriamente in Svizzera.

Con decisione separata, di medesima data, l'UFM ha riconosciuto la qualità di rifugiato alla moglie dell'interessato ed alle figlie in virtù dell'art. 51 cpv. 1 della Legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), accordando loro l'asilo in Svizzera.

D.

Il 6 maggio 2004, l'insorgente ha inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione svizzera in materia di asilo (di seguito: CRA) contro la citata decisione dell'UFM, chiedendo l'annullamento del provvedimento litigioso, il riconoscimento della qualità di rifugiato, nonché la concessione dell'asilo.

E.

Con sentenza D-3334/2006 dell'8 gennaio 2009, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), quale autorità competente dal 1° gennaio 2007 per statuire sui gravami pendenti presso la CRA al 31 dicembre 2006 (cfr. art. 53 cpv. 2 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), ha accolto il ricorso dell'insorgente e rinviato gli atti di causa all'autorità inferiore affinché abbia a procedere al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione, in quanto l'UFM aveva erroneamente ritenuto applicabile l'art. 1 F lett. c Conv. e non aveva effettuato un esame di applicabilità delle lettere a e b di suddetta norma, nonché dell'art. 53 LAsi, la cui analisi è determinante riguardo alla concessione dell'asilo, in caso di inapplicabilità dell'art. 1 F lett. a e b Conv.

F.

Il 1° maggio 2009, l'UFM ha riaperto l'istruzione nella procedura di asilo del ricorrente.

G.

Con scritto del 21 luglio 2009, l'UFM ha chiesto all'Alto Commissariato delle nazioni Unite per i rifugiati (di seguito: UNHCR) informazioni in merito al riconoscimento in Iran, in data (...), dello statuto di rifugiato dell'insorgente e della sua famiglia.

H.

In risposta a suddetta richiesta, l'UNHCR ha osservato, in data 2 ottobre 2009, che lo statuto di rifugiato rilasciato in favore della famiglia in questione sarebbe da ricondurre ad un esame *prima facie*. Inoltre, l'UNHCR fa sapere che non sarebbe possibile recuperare i relativi documenti dell'incartamento, in considerazione del tempo trascorso dai fatti, ovvero dal (...), nonché al ritiro della Delegazione UNHCR da B. _____ (Iran).

I.

In data 5 maggio 2010 e 12 maggio 2010, l'insorgente è stato sottoposto ad un'ulteriore audizione federale conformemente all'art. 41 LAsi (cfr. verbale di audizione del 5, rispettivamente 12 maggio 2010 [di seguito: verbale 3]).

J.

Con decisione del 7 ottobre 2010 in lingua francese (notificata all'interessato il giorno seguente; atto UFM A 46/1), l'UFM ha escluso la qualità di

rifugiato dell'interessato ai sensi dell'art. 1 F lett. a Conv., respingendone, di conseguenza, la domanda di asilo. Inoltre, detto Ufficio ha ritenuto inammissibile l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente verso l'Afghanistan, ammettendolo quindi provvisoriamente in Svizzera.

K.

L'8 novembre 2010, l'insorgente ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale contro la predetta decisione dell'UFM, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato e il riconoscimento della qualità di rifugiato, nonché la concessione dell'asilo. Ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo.

L.

Con decisione incidentale del 24 novembre 2010, il Tribunale ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021]), a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a pronunciarsi in merito al ricorso.

M.

Tramite osservazioni del 2 dicembre 2010, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame, sottolineando che lo stesso non conterrebbe fatti o mezzi di prova nuovi atti a giustificare una modifica della propria posizione. Tali osservazioni sono state inviate dal Tribunale al ricorrente per informazione, in data 7 dicembre 2010.

Diritto:

1.

1.1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

1.2. Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo nei casi in cui viene depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

2.

Vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e 52 PA, nonché all'art. 108 cpv. 1 LAsi.

3.

3.1. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.

3.2. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata redatta recidivamente a torto in lingua francese. Tuttavia, ritenuto che il ricorrente nel presente procedimento è debitamente rappresentato da un mandatario specialista del diritto di asilo il quale, ritenuto il tenore del ricorso, può essere considerato avere compreso il contenuto della decisione in questione, la presente sentenza può essere redatta in italiano, ovvero nell'idioma in cui si è espresso il rappresentante in sede di ricorso e che del resto rappresenta la lingua ufficiale del Cantone di attribuzione dell'insorgente (cfr. art. 16 LAsi e art. 4 dell'Ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/56 e relativi riferimenti).

4.

Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (cfr. DTAF 2009/57, consid. 1.2 p. 798; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3^a ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).

5.

5.1. Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto che il richiedente adempiva a tutte le condizioni necessarie al riconoscimento della qualità di rifugiato al momento della sua fuga dal Paese di origine nel (...). Inoltre, sebbene nel frattempo la situazione in alcune regioni dell'Afghanistan, in particolare a C._____, non sia più così difficile ed incerta dal profilo della sicurezza e le persone che avrebbero lavorato per il vecchio regime comunista non siano più oggetto di attacchi sistematici, l'interessato potrebbe essere confrontato ad un timore fondato di persecuzioni future. Infatti, le importanti personalità del vecchio regime (es. ministri, direttori e

generali) che avrebbero commesso delle gravi violazioni dei diritti dell'uomo, così come i loro familiari, nonché membri meno rilevanti dell'ex regime comunista, a seconda delle circostanze particolari del caso, rischierebbero di incorrere in seri pregiudizi in caso di rientro in Afghanistan, come sarebbe il caso del richiedente, il quale – in ragione dell'attività di vice-procuratore e di procuratore militare, degli stretti legami intrattenuti con gli uffici del "Khadamat-e Etela'at-e Dawlati" (KhAD), ovvero il Servizio di sicurezza ed intelligence dell'Afghanistan e del periodo di stage svolto a D._____ (Russia), da cui la (...) sarebbe originaria – sarebbe una persona dal profilo considerevole, che avrebbe operato in maniera sostanziale nell'apparato repressivo del potere comunista e che potrebbe dunque sempre temere vendette da parte della popolazione locale. Nonostante, l'autorità inferiore ha considerato che, avuto riguardo agli atti in cui il richiedente sarebbe stato implicato in maniera attiva, intensa ed a lungo termine, sarebbe applicabile nei suoi confronti la clausola di esclusione dal riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 1 F lett. a Conv.. In virtù di quest'ultima disposizione, sarebbe sufficiente che vi siano « seri motivi » sulla base di un insieme di indizi concreti di sospettare che un crimine contro l'umanità ai sensi dell'art. 7 dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale (Statuto di Roma, RS 0.312.1) sia stato effettivamente perpetrato. Secondo le fonti consultate dall'UFM, sarebbero state denunciate massive violazioni dei diritti umani durante il regime comunista di Karmal e di Najibullah, mediante la commissione di crimini contro l'umanità, tra i quali attacchi contro la popolazione civile, esecuzioni extragiudiziarie, nonché tortura, usata per ottenere informazioni o confessioni nei centri di detenzione di Kabul e delle province, nei centri militari o nelle prigioni. Sarebbe notorio, d'altronde, che con la creazione del KhAD nel 1980, sarebbero stati aperti centri per interrogatori, dove veniva sistematicamente utilizzata la tortura, oltre a corsi speciali rivoluzionari incentrati sui delitti commessi contro la sicurezza interna ed esterna del Paese. Inoltre, i Tribunali avrebbero condannato anche alla pena di morte i prigionieri di coscienza, senza possibilità di ricorso e senza testimoni. Sarebbe altresì di pubblico dominio che i membri del KhAD e le persone legate ad altri servizi di sicurezza del governo venivano inviati a D._____ per corsi di sei mesi, durante i quali venivano insegnate loro tecniche di interrogatorio e torture. Non sarebbe pertanto verosimile che, nel contesto politico di quel periodo, il richiedente vi fosse stato inviato per seguire un corso di diritto militare, allorché egli avrebbe ammesso di avere seguito un corso per tecniche di interrogatorio, il quale tuttavia a suo dire portava su degli aspetti di criminologia. Del resto, il richiedente avrebbe reso dichiarazioni vaghe ed incongruenti sul proprio soggiorno a D._____, sul contenuto del corso e sui motivi per

cui l'avrebbe scelto, nonché sul momento in cui esso si sarebbe svolto. Egli si sarebbe contraddetto circa l'avvenimento della sua promozione, come pure riguardo alla sua partecipazione alle esecuzioni di morte confermate dal Presidente, relativizzando in tal modo la sua carriera e il suo ruolo di procuratore, come pure dissimulando alcuni elementi del suo percorso professionale, di cui peraltro non avrebbe versato alcun documento, sebbene secondo l'esperienza generale una persona di tale livello avrebbe dovuto fare in modo di disporne, avendo preso la decisione di espatriare, o farseli trasmettere da terzi, visto che avrebbe ancora dei membri della sua famiglia in Afghanistan. In aggiunta, egli avrebbe riconosciuto espressamente di avere collaborato da vicino con il KhAD e di avere partecipato ad interrogatori per ottenere le informazioni del caso, sia direttamente, sia dandone ordine ai suoi subordinati, recandosi lui stesso presso le prigioni ed i posti di polizia, oppure direttamente nel suo ufficio. Conto tenuto del periodo in cui avrebbe esercitato la funzione di procuratore militare e delle sue competenze, non sarebbe verosimile che egli abbia potuto svolgere il suo lavoro nel rispetto delle norme legali e dei diritti degli imputati, come avrebbe lui stesso ammesso, posto che gli accusati non avrebbero avuto i mezzi per difendersi. Alla luce di tutte le considerazioni esposte, l'UFM ha concluso che il richiedente avrebbe cercato di minimizzare, oltre allo scopo ed al contenuto del suo soggiorno a D._____, anche le sue azioni, così come i procedimenti utilizzati nell'ambito delle sue funzioni ed il suo grado di responsabilità nel regime in carica. Non sarebbe inoltre credibile che, in considerazione della sua posizione e della sua formazione in Russia, egli o i subordinati non abbiano mai utilizzato la forza per estorcere delle confessioni durante l'istruzione dei casi, alla probabile presenza di agenti del KhAD o di consiglieri sovietici. A questo proposito, il richiedente ha riconosciuto che i rappresentanti del regime sarebbero incorsi in misure repressive, affermando tuttavia che esse sarebbero cessate con l'ascesa al potere del Presidente Karmal, ciò che sarebbe in contraddizione con i numerosi rapporti di organizzazioni in difesa dei diritti dell'uomo. Il KhAD nel (...) avrebbe compreso il dipartimento legato alla sicurezza militare, il quale controllava l'esercito afgano e si occupava dei casi di diserzione, casi che anche il richiedente, in qualità di procuratore militare, avrebbe ammesso di avere trattato. Dunque, ciò non lascerebbe alcun dubbio al fatto che egli abbia collaborato strettamente con il KhAD. Anche nell'ambito del suo ruolo di procuratore, il richiedente avrebbe collaborato con i potenti servizi del KhAD, trasmettendo loro tutti i condannati considerati "politici". Dei prigionieri, secondo la stima di Amnesty International (di seguito: AI), 200'000 sarebbero stati uccisi fino al (...) nelle prigioni dell'esercito sovietico ed afgano, nonché del KhAD. In aggiunta, vista la carriera nella giustizia

militare e la sua formazione, il richiedente sarebbe stato considerato fedele al regime, avrebbe goduto di protezioni ed agganci importanti per mantenere una posizione privilegiata. Infatti, egli non avrebbe subito alcun pregiudizio in relazione ai legami di alcuni membri della sua famiglia con i Mujaheddin, né sarebbe stato colpito da misure di epurazione effettuate nell'esercito e nel Partito democratico popolare dell'Afghanistan (PDPA) dall'ex-Presidente Najibullah nel 1990. Non da ultimo, il richiedente avrebbe potuto distanziarsi dal regime conosciuto per la repressione e le torture molto prima del deterioramento della situazione, dato che avrebbe vissuto vicino alla frontiera iraniana ed avrebbe potuto organizzare il proprio espatrio con la famiglia. Per tutti questi motivi, esisterebbe un insieme di indizi concreti e sufficienti per ammettere che il richiedente, quale rappresentante statale e detentore di potere importante nella fase preparatoria della procedura penale, nell'ambito delle sue funzioni, sarebbe personalmente responsabile di violazioni gravi dei diritti dell'uomo, inclusi nella nozione di crimini contro l'umanità, sia perché in qualità di procuratore militare, avrebbe commesso lui stesso tali violazioni, ne avrebbe dato ordine ai suoi subordinati o perlomeno avrebbe saputo che quest'ultimi avrebbero applicato questi metodi, sia perché alcuni casi di prevenuti di cui avrebbe seguito l'istruzione sarebbero poi stati consegnati nelle mani del KhAD, del quale egli avrebbe conosciuto i metodi. Tali azioni, d'altronde, sarebbero state commesse attraverso l'apparato statale su larga scala ed in maniera sistematica contro la popolazione civile, ovvero contro gli oppositori politici al regime comunista afgano e contro le persone accusate per altri motivi, segnatamente per diserzione. Quindi, il richiedente avrebbe partecipato ad azioni repressive, implicanti la tortura e/o avrebbe contribuito alla commissione di tali azioni in piena conoscenza di causa ed in maniera sostanziale. Pertanto, al richiedente, il quale sarebbe senza dubbio responsabile di atti qualificabili di crimini gravi, non potrebbe essere riconosciuta la qualità di rifugiato in considerazione dell'art. 1 F lett. a Conv., mentre potrebbe essere lasciata aperta l'applicazione della lett. b della citata norma. Infine, il riconoscimento della qualità di rifugiato da parte dell'UNHCR di B._____, gli sarebbe stato accordato su un esame *prima facie*, non in maniera individuale, bensì collettivamente nell'ambito di un arrivo massiccio di rifugiati in Iran, dopo la caduta del regime comunista in una situazione di urgenza, nonché sulla base di circostanze oggettive, senza una valutazione individuale della procedura di esclusione dell'asilo. Il richiedente non avrebbe quindi lo statuto di rifugiato e non gli sarebbe applicabile il principio del divieto di respingimento secondo l'art. 5 cpv. 1 LAsi. Tuttavia, il richiedente sarebbe ammesso provvisoriamente in Svizzera, in quanto – in considerazione dell'insieme delle circostanze determinanti del caso di specie – un rimpa-

trio violerebbe l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101).

5.2. Nel gravame, richiamati i fatti esposti nella precedente procedura, il ricorrente contesta il giudizio dell'UFM, sostenendo che non sarebbe chiaro come l'autorità inferiore abbia compiuto il passaggio logico dalla definizione di crimine contro l'umanità alla determinazione della responsabilità del ricorrente nella commissione di tali atti, ritenuto che non vi sarebbe alcun serio motivo per sospettare l'insorgente a tal proposito. Infatti, ammesso e non concesso che l'atto imputato all'insorgente sia la tortura, non si potrebbe ritenerlo responsabile delle 200'000 vittime del regime comunista a cui l'UFM farebbe riferimento. La tortura, infatti, per essere qualificata come crimine contro l'umanità, implicherebbe un attacco o esteso contro le popolazioni civili, ciò che non avrebbe potuto essere compiuto dal ricorrente nell'esercizio delle proprie funzioni di procuratore militare. Sebbene riconosca che i regimi in cui ha operato praticassero la tortura, il ricorrente nega di avere commesso questo genere di atti o dato ordine ad altri di praticarli. Inoltre, come sarebbe già stato rilevato dal Tribunale nella sentenza di cassazione, benché vi siano sufficienti e consistenti indizi rivelatori della commissione di gravi, ripetute e massicce torture nei centri di interrogatori e di detenzione durante i regimi di Karmal e Najibullah, il fatto di avere saputo o di dovere sapere quanto accadeva, non costituirebbe un elemento indicante che il ricorrente avrebbe direttamente e concretamente partecipato a tali tecniche o che abbia partecipato volontariamente alla violazione dei diritti umani. Per di più, non si potrebbe pretendere che un procuratore distrettuale afghano, come il ricorrente, si opponesse effettivamente alla commissione di torture ordinate dagli alti funzionari del regime centrale. D'altronde, l'aver soggiornato sei mesi a D._____ non potrebbe rappresentare un serio indizio a suo scapito, laddove altre figure (es. intellettuali, economisti, attori, ecc.) sarebbero state inviate in detta città per motivi di studio e di formazione. Infine, con il completamento di istruttoria da parte dell'UFM, non sarebbero stati apportati nuovi elementi suscettibili di ammettere che il ricorrente abbia commesso dei crimini contro l'umanità e quindi possa essere escluso dalla qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 1 F lett. a Conv. Di conseguenza, l'autore del gravame chiede che gli venga riconosciuta la qualità di rifugiato e che gli sia accordato l'asilo.

6.

6.1. Tuttavia, sebbene la questione principale del ricorso verta sull'esclusione della qualità di rifugiato dell'insorgente in applicazione dell'art. 1 F lett. a Conv., secondo il principio generale dell'"*inclusion before exclusion*" (cfr. DTAF 2010/44, consid. 2 p. 619) occorre esaminare innanzitutto se l'insorgente adempie effettivamente le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi.

6.2.

6.2.1. Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiate le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Costituiscono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. GICRA 2000 n. 9, consid. 5).

6.2.2. Secondo la giurisprudenza, possono temere l'esposizione a seri pregiudizi rilevanti in materia di asilo, in caso di rientro in Afghanistan, solo le personalità di alto rango dell'ex regime comunista, quali ministri, direttori e generali che hanno commesso gravi violazioni dei diritti dell'uomo. A seconda della gravità delle loro violazioni, anche i loro parenti sono soggetti a tale timore. Inoltre, il rischio di essere confrontati a dei seri pregiudizi per i membri meno profilati dell'ex regime comunista deve essere apprezzato in funzione delle circostanze particolari del caso di specie, quali la rete sociale, lo statuto familiare, il passato politico, l'implicazione o meno nelle violazioni dei diritti dell'uomo o, infine, l'appartenenza ad un clan influente. Per contro, le persone che hanno esercitato una funzione tecnica nell'apparato statale – essendo considerate come politicamente neutrali, poiché non hanno causato alcun pregiudizio – così come i sem-

plici membri del PDPA non corrono in regola generale alcun rischio di persecuzione (cfr. GICRA 2005 n. 18, consid. 5.7.2 e GICRA 2004 n. 24, consid. 4a).

6.3. Come rettamente precisato dall'UFM (cfr. consid. 5.1) e come già sancito nella precedente sentenza del Tribunale (cfr. Sentenza del Tribunale dell'8 gennaio 2009 D-3334/2006, consid. 9 p. 7), per il ricorrente, nel contesto politico attuale dell'Afghanistan, sussiste ancora un timore oggettivamente fondato di essere esposto, sia dal punto di vista oggettivo che da quello soggettivo, a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Di conseguenza, egli ossequia le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato.

7.

7.1. Si tratta ora di analizzare se, come ritenuto dall'UFM, all'autore del gravame è applicabile un motivo di esclusione della qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 1 F lett. a Conv..

7.2.

7.2.1. Giusta l'art. 1 F lett. a Conv., le disposizioni della medesima legge, segnatamente l'art. 1 A cpv. 2 Conv., il quale definisce le condizioni del riconoscimento della qualità di rifugiato in modo analogo all'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2010/43, consid. 5.3.1. p. 609 e relativi riferimenti), non sono applicabili in particolare alle persone nei confronti delle quali vi siano serie ragioni di sospettare la commissione di un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità. Secondo i principi direttori sulla protezione internazionale sanciti dall'UNHCR relativamente alle clausole di esclusione, lo scopo primario di tali disposizioni è quello di privare le persone autrici di atti abominevoli della protezione internazionale accordata ai rifugiati e di assicurarsi che le persone in questione non abusino dell'istituto dell'asilo con il proposito di evitare di essere considerati giuridicamente responsabili dei propri atti (cfr. UNHCR, *Principes directeurs sur la protection internationale: Application des clauses d'exclusion: article 1 F de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés*, 4 septembre 2003, par. 2 p. 2 [di seguito: *Principes directeurs UNHCR*]). Tuttavia, tenuto conto delle gravi conseguenze che esse hanno per gli interessati, le clausole di esclusione devono essere interpretate restrittivamente (cfr. anche Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato, UNHCR, Ginevra 1979, par. 149 p. 36 [di seguito: *Manuale UNHCR*]). In altri termini, le garanzie offerte dalla

Conv. sono senza effetto se il richiedente l'asilo non merita la protezione accordata ai rifugiati in ragione delle gravi infrazioni commesse (cfr. ERIKA FELLER / VOLKER TÜRK / FRANCES NICHOLSON, in: *La protection des réfugiés en droit International*, Larcier e UNHCR éd., Bruxelles 2008, parte 7 II pp. 483 ss.).

7.2.2. In relazione all'onere della prova e al grado di prova che deve essere ritenuto, va rilevato che i parametri della Conv. non coincidono con i concetti abituali del diritto penale e della procedura penale: conformemente al principio della responsabilità individuale, di regola, è sufficiente che il richiedente l'asilo abbia contribuito in maniera sostanziale, per azione o omissione, alla commissione di un crimine condannato dall'art. 1 F Conv., sapendo che il proprio atto o la propria omissione facilitano la commissione del crimine in questione (cfr. DTAF 2010/43, consid. 5.3.2.1 p. 609 e relativi riferimenti). L'art. 25 cpv. 3 Statuto di Roma stabilisce che una persona è penalmente responsabile e può essere punita per un reato di competenza della Corte penale internazionale (di seguito: CPI), se detta persona commette il reato quale autore diretto, coautore, autore mediato o contribuisce in ogni altra maniera alla perpetrazione o al tentativo di perpetrazione di tale reato da parte di un gruppo di persone che agiscono di comune accordo (cfr. PHILIPPE CURRAT, *Les crimes contre l'humanité dans le Statut de la Cour pénale internationale*, Ginevra-Zurigo-Basilea 2006, pp. 603 e ss.). Conformemente ai principi generali del diritto, appartiene a colui che li invoca di provare i fatti pertinenti in materia, mentre compete alle autorità di asilo, allorché intendono applicare una clausola di esclusione della qualità di rifugiato, o una clausola di esclusione dell'asilo, portare la prova di atti significativi ai sensi della disposizione in questione. Per quanto attiene al grado della prova, è sufficiente che le autorità competenti in materia di asilo stabiliscano l'esistenza di un « serio motivo » di sospettare che un atto previsto dalle clausole di esclusione sia effettivamente stato perpetrato (cfr. DTAF 2010/44, consid. 5.2 pp. 624-625 e relativi riferimenti). Per dimostrare l'esistenza di una fattispecie sussumibile all'art. 1 F lett. a Conv., è sufficiente un grado di verosimiglianza ridotto rispetto a quello della « probabilità preponderante » necessaria per la qualità di rifugiato dell'art. 7 LAsi. Il « serio motivo » esige, ad ogni modo, un sospetto chiaro ed evidente, fondato su una serie di indizi concreti, ovvero un'implicazione manifesta e credibile rispetto ad atti passibili di esclusione. Semplici supposizioni non sono sufficienti (cfr. DTAF 2010/43, consid. 5.3.2.4 pp. 610-611 e relativi riferimenti). Inoltre, è necessario che atti repressibili precisi possano essere imputati alla persona in questione (cfr. *Principes directeurs UNHCR*, par. 18, p. 6). La nozione di responsabilità individuale

è dunque più ampia di quella di colpa riconducibile al diritto penale. In particolare, le autorità competenti in materia di asilo non devono provare la commissione di un crimine, come succede all'accusa nel processo penale. Parallelamente, i principi della presunzione di innocenza, rispettivamente del beneficio del dubbio non soccorrono l'interessato. Le autorità del Paese di accoglienza beneficiano quindi di una flessibilità che è riconducibile all'oggetto delle loro decisioni - ad ogni modo prive di pena - ed ai limitati mezzi istruttori di cui dispongono al fine di provare fatti avvenuti in circostanze spesso molto difficili da stabilire. Escludendo una persona dalla qualità di rifugiato, l'autorità amministrativa non pronuncia un verdetto di colpevolezza, ai sensi del diritto penale, di crimine contro la pace, di crimine di guerra o di crimine contro l'umanità. Essa constata semplicemente l'esistenza di una serie di indizi concreti che permettono di dedurre una responsabilità individuale dell'interessato, relativa a uno o più atti passibili di esclusione (cfr. DTAF 2010/43, consid. 5.3.2.2 p. 610 e relativi riferimenti).

7.2.3.

7.2.3.1 Lo Statuto di Roma fissa al proprio art. 7 la definizione di crimine contro l'umanità. Tale disposizione indica preliminarmente il trattarsi di atti commessi nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell'attacco. Di seguito, vengono enumerati gli atti in questione tra i quali l'omicidio, lo sterminio, la deportazione o trasferimento forzato della popolazione, l'imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale, la tortura e altri atti inumani di analogo carattere provocanti intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale (cfr. DTAF 2010/43, consid. 5.3.3.1 pp. 611-612 e relativi riferimenti). Dallo Statuto di Roma si evince che un crimine contro l'umanità è realizzato in circostanza di una violazione grave e mirata dei diritti umani, che colpisca l'individuo in ciò che vi è di più profondo nel suo essere, ovvero le sue convinzioni, le sue credenze o la sua dignità. Inoltre, i crimini contro l'umanità si distinguono dalle infrazioni isolate e dai reati di diritto comune nella misura in cui fanno parte di un attacco generalizzato e sistematico contro la popolazione civile. In alcuni casi, ciò può essere il risultato di una politica di persecuzione o discriminazione grave e sistematica verso un particolare gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso (cfr. UNHCR, Note d'information sur l'application des clauses d'exclusion: article 1 F de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, par. 36 p. 14 [di seguito: UNHCR Note d'information Convention]). Un atto inumano commesso contro una persona, quale per esempio la tortura, può

costituire un crimine contro l'umanità se fa parte di un sistema coerente o di una successione di atti sistematici e ripetuti (cfr. anche Sentenza della Camera d'appello del Tribunale penale internazionale per l'ex-Jugoslavia [di seguito: TPIJ] caso *Tadic*, no. IT-94-1-T, 15 gennaio 1999, par. 271 p. 125). Un crimine contro l'umanità deve essere perpetrato in esecuzione del disegno politico di uno Stato o tramite un'« organizzazione diretta a realizzare l'attacco » (cfr. art. 7 cpv. 2 lett. a Statuto di Roma) ed avente a disposizione mezzi importanti. Lo Statuto di Roma non ritiene alcun collegamento tra crimine contro l'umanità e conflitto armato: un crimine contro l'umanità può quindi essere commesso in tempo di pace (cfr. DTAF 2010/43, consid. 5.3.3.2 p. 612 e relativi riferimenti).

7.2.3.2 I crimini di guerra, anch'essi definiti nello Statuto di Roma (art. 8), implicano delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario (diritto dei conflitti armati) e possono essere commessi da, rispettivamente perpetrati contro, persone civili e militari. Gli attacchi commessi contro qualsiasi persona che non partecipi più alle ostilità, come i belligeranti feriti o malati, i prigionieri di guerra o i civili, sono considerati come crimini di guerra (cfr. UNHCR, Note d'information Convention, par. 30 p. 12). Si tratta, fra gli altri, di atti posti in essere contro persone e beni protetti dalle norme delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 (CG; in particolare Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna [CGI, RS 0.518.12]; Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare [CGII, RS 0.518.23]; Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra [CGIII, RS 0.518.42]; Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra [CGIV, RS 0.518.51]), quali l'omicidio volontario, la tortura o trattamenti inumani, la privazione del diritto ad un equo e regolare processo. Tali crimini possono essere commessi anche durante conflitti armati che non presentano un carattere internazionale, come dimostrano la giurisprudenza del TPIJ e lo stesso Statuto di Roma (cfr. art. 8 cpv. 2 lett. d e art. 8 cpv. 2 lett. f Statuto di Roma). Determinare l'esistenza di un conflitto armato a carattere non internazionale è tuttavia più complesso. Nel caso *Tadic*, il TPIJ ha ritenuto che un conflitto armato a carattere non internazionale, nel contesto dell'art. 3 comune alle quattro CG, nonché dagli artt. 4 cpv. 2 e 17 del Protocollo aggiuntivo dell'8 giugno 1977 alle CG relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali (PA II; RS 0.518.522), esiste in presenza di violenza armata prolungata tra forze armate governative e gruppi armati organizzati o tra tali gruppi (cfr. Camera d'appello del TPIJ, Prosecutor v.

Tadic, Decision on Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, IT-94-1- AR72, del 2 ottobre 1995, par. 80 ss.; cfr. anche FF 2008 3293, pp. 3362 s. e relativi riferimenti).

7.3. Nella fattispecie, conviene analizzare la pertinenza della norma di esclusione dell'art. 1 F lett. a Conv., considerato il contesto storico e la funzione statale del ricorrente (cfr. sulla nozione PHILIPPE CURRAT, op. cit., p. 595), il quale - dopo un brillante corso di studi alla facoltà di diritto militare di C._____ - nel (...) è stato nominato vice-procuratore militare a E._____ ed in seguito procuratore militare per la provincia di F._____, ciò durante i regimi comunisti di Karmal e Najibullah (cfr. Sentenza del Tribunale D-3334/2006 dell'8 gennaio 2009, consid. 12.2 p. 10). Come già osservato nella precedente sentenza concernente il ricorrente, oltre che rettamente sottolineato dall'UFM nella decisione impugnata (p. 6), è indubbio che i regimi comunisti succedutisi in Afghanistan dal 1978 al 1992 (inclusi quelli di Karmal e Najibullah) siano stati ritenuti coinvolti in crimini contro l'umanità e crimini di guerra, tra cui attacchi sistematici lanciati contro la popolazione civile, assassinii, esecuzioni extragiudiziali, torture ed altri atti inumani, persecuzioni, imprigionamenti o altre forme di privazione grave della libertà in violazione delle disposizioni fondamentali del diritto internazionale. È pure noto l'utilizzo di torture, fra l'altro per ottenere informazioni o confessioni, in diversi centri di interrogatorio a C._____ o nelle province, ma pure nelle prigioni o nei posti e centri di detenzione militari (cfr. Sentenza del Tribunale D-3334/2006 dell'8 gennaio 2009 consid. 10.1 pp. 7-8 e relativi riferimenti). In particolare, numerose violazioni dei diritti umani sono state perpetrate dal servizio di intelligence del governo afgano, il KhAD/WAD ("Khadamat-e Etela'at-e Dawlati", dal 1986 sotto il nome di "Wizarat-i Amaniyyat-i Dawlati"), durante il regime filosovietico (cfr. nello specifico Council of the European Union, Netherlands delegation to CIREA, Security services on Communist Afghanistan 1978-1992, Bruxelles 26 aprile 2001 [di seguito: Netherlands delegation to CIREA] e UNHCR, Note on the Structure and Operation of the KhAD/WAD in Afghanistan 1978-1992 [di seguito: UNHCR Note on KhAD/WAD]).

Inoltre, la seconda fase istruttoria ha permesso all'autorità di prime cure di raccogliere elementi essenziali circa l'agire personale del ricorrente, nel contesto del regime. Infatti, sebbene l'insorgente, nelle proprie dichiarazioni iniziali, dipinga il sistema legale e la procedura giudiziaria afgana come perfettamente conformi al rispetto dei diritti umani, o comunque di fatto applicate nel pieno rispetto dei diritti dei prevenuti, oltre che garanti di una netta separazione dei poteri (cfr. verbale 3, Q125 p. 14), in concre-

to, è noto che tali diritti venivano costantemente violati. Le violazioni erano infatti dovute all'assenza di avvocati difensori, all'impossibilità di ricorrere contro le sentenze, a lunghe detenzioni preventive, oltre alle atrocità perpetrate al fine di estorcere confessioni (cfr. AI, Afghanistan: Reports of Torture and Long-term Detention Without Trial, March 1991), come del resto ammesso del ricorrente (cfr. verbale 3, Q165). Emerge peraltro dalle dichiarazioni successive del ricorrente la propria consapevolezza riguardo all'operato dei regimi comunisti in Afghanistan. In particolare, egli è cosciente del fatto che i diritti dei prevenuti nel proprio Paese erano minimi (cfr. verbale 3, Q165) e non nega nemmeno la circostanza per cui durante tali regimi era effettivamente diffusa la tortura, praticata sistematicamente da membri del KhAD/WAD (cfr. verbale 3, Q160). Ad ogni buon conto, come già sancito dal Tribunale (cfr. Sentenza del Tribunale D-3334/2006 dell'8 gennaio 2009 consid. 12.2 p. 10) e sottolineato dall'insorgente nel proprio ricorso (p. 4), il fatto che egli abbia saputo, o almeno avrebbe dovuto sapere, quanto accadeva nei centri di interrogatorio e detenzione militare non è un elemento sufficiente per dimostrare che egli abbia direttamente e concretamente implementato tali pratiche o che abbia partecipato alla violazione di diritti umani.

Il Tribunale è tuttavia concorde con l'UFM nel considerare che l'autore del gravame ha dato spiegazioni poco verosimili e vaghe sui motivi sul proprio stage a D._____, oltre che sulle circostanze della successiva promozione. Se, da un lato, questo singolo fatto non è sufficiente ad imputare una responsabilità dell'insorgente ai sensi della norma di esclusione in analisi, dall'altro lato, l'attitudine con cui il ricorrente cerca di minimizzare il proprio percorso professionale nel corso dell'ultima audizione è rivelatrice. Per di più, ritenuto il livello intellettuale del medesimo e le sue conoscenze in ambito legale, è logico considerare che egli conoscesse gli scopi dell'audizione, avendo giuridicamente ben compreso le direttive impartite dal Tribunale all'autorità inferiore nella precedente sentenza che lo riguarda. Peraltro, l'autore del gravame riconosce che durante il proprio soggiorno a D._____ ha appreso tecniche di interrogatorio, ma di seguito asserisce che la formazione sarebbe stata incentrata unicamente su aspetti criminologici (cfr. verbale 3, Q101-105). Spiegazione poco plausibile, considerato l'assetto geopolitico dell'epoca. A ciò si aggiunga la nota prassi per cui anche alti ufficiali del KhAD – a partire dal grado di (...) ([...], lo stesso del ricorrente) – venivano inviati a Mosca per uno stage, rispettivamente altri agenti imparavano tecniche di interrogatorio durante soggiorni da tre a sei mesi in Unione Sovietica o in scuole sovietiche create *ad hoc* nei dintorni di Kabul (cfr. UNHCR Note on KhAD/WAD, par. 22 p. 8; vedi anche Netherlands delegation to CIREA, p. 24). Peraltro, al-

quanto inverosimilmente, il ricorrente non ricorda nemmeno il momento della propria promozione al grado di (...) (cfr. verbale 3, Q112 p. 12). È del resto rimarchevole che nei racconti dell'insorgente questi elementi appaiano man mano meno chiari, aggiunto il fatto che nessun documento relativo alla propria formazione o funzione è stato versato agli atti, benché – come opportunamente osservato dall'autorità di prime cure – secondo l'esperienza generale una persona del livello sociale, intellettuale e professionale del ricorrente, in ragione del deteriorarsi della situazione politica del proprio Paese ed in vista di un imminente espatio, avrebbe dovuto adunare tale documentazione o fare in modo di farsela trasmettere successivamente dai propri famigliari o conoscenti ancora residenti in Afghanistan.

Poco importa che l'autore del gravame cerchi di minimizzare la propria presenza durante la pronuncia di sentenze capitali (cfr. verbale 2, p. 8 e verbale 3, Q191-Q193 p. 25). Infatti, se da un lato l'insorgente è stato responsabile dell'azione penale per reati di diritto comune quali ad esempio il traffico di droga, il furto (cfr. per es. verbale 2, p. 8), lo stupro e l'omicidio, caso conclusosi in esecuzione capitale (cfr. verbale 3 Q191 p. 25), i quali, giusta la giurisprudenza (cfr. GICRA 1999 n. 12, consid. 5d p. 91), seppure giudicati secondo procedure inique, non sono circostanze sussumibili all'art. 1 F lett. a Conv., dall'altro lato, il ricorrente ammette di avere trattato numerosi casi di disertori (cfr. verbale 3, Q173 p. 22), sebbene l'abbia negato nelle domande successive (cfr. ibidem, Q178 e ss., in particolare Q180 p. 23). Orbene, secondo le fonti consultate dal Tribunale, all'epoca in Afghanistan gli ufficiali intenzionati a lasciare la propria carica venivano puniti in applicazione della Legge sui crimini militari del 16 *Hamal* 1365 (5 aprile 1986). Giusta l'art. 15 di tale legge, la diserzione (*Farrar*) consiste nell'abbandono della propria unità o posto di servizio, o in altre forme di assenza non autorizzata (quindi non dovute a ragioni di salute o di trasferimento), da parte del personale militare. Il testo di legge applicabile al personale del Ministero degli Interni, del Ministero della Difesa e al KhAD/WAD – considerava tali comportamenti quali crimini militari contro la sicurezza della Repubblica Democratica dell'Afghanistan, contro la capacità di difesa delle forze armate e contro la disciplina imposta dal servizio militare. Queste condotte venivano punite con la reclusione tra i cinque e i 15 anni, o con sentenza capitale, mentre durante periodi considerati di emergenza, per le stesse azioni l'autore era punito con una pena che poteva andare dai dieci ai 20 anni di reclusione o con la morte (cfr. UNHCR Note on KhAD/WAD, par. 20 p. 7 e p. 8 nota 27). Considerata l'ammissione da parte dell'insorgente, di essersi occupato della promozione dell'accusa nell'ambito di reati di diserzione (cfr. verbale 3, Q173), è

logico e conseguente ritenere pure che egli applicasse suddetta disposizione e proponesse le summenzionate pene, segnatamente la pena di morte, in un contesto istruttorio di costante violazione dei diritti umani di cui si è detto precedentemente (cfr. p. 16 della presente).

Inoltre, l'insorgente nega qualsiasi competenza riguardo a meri oppositori politici, i cui dossier, comunque dopo una prima istruzione, venivano trasmessi al KhAD (cfr. verbale 3, Q120, Q123 e Q185) e giudicati dai tribunali rivoluzionari (cfr. verbale 3, Q126 p. 14). In questo contesto, egli ammette di essere perfettamente a conoscenza della fine riservata ai prevenuti una volta giunti nelle mani del KhAD (cfr. verbale 3, Q186-Q187). Questa procedura di trattamento dei casi, quindi la stretta collaborazione tra KhAD/WAD e procura militare, era dovuta sia alla presenza fisica a livello provinciale della polizia KhAD/WAD e del KhAD/WAD militare all'interno rispettivamente del Ministero degli Interni e al Ministero della Difesa (cfr. UNHCR Note on KhAD/WAD, p. 3 par. 6 e p. 4 par. 8, vedi anche verbale 3, Q183 p. 23), in cui era appunto impiegato anche il ricorrente (cfr. verbale 3, Q117 e Q211 p. 13), sia al fatto che a partire dal 1986 con la riduzione delle attività e dell'organico del KhAD/WAD gli arresti venivano conferiti anche, a scopo di sgravio, alle procure provinciali (cfr. UNHCR Note on KhAD/WAD, p. 7 par. 19). Alla luce di quanto precede, ossia ritenuta la stretta collaborazione con il KhAD/WAD, è impensabile che il ricorrente abbia sempre operato nel rispetto dei diritti dei perseguiti, rispettivamente non può seriamente essere esclusa qualsivoglia forma di partecipazione o contributo alla perpetrazione di atti quali segnatamente la tortura e la privazione del diritto ad un equo e regolare processo (cfr. nello specifico Netherlands delegation to CIREA, p. 26 i.f.).

Considerati tutti i fatti summenzionati, ovvero l'istruzione preliminare dei casi politici (cfr. verbale 3, Q120, Q123 e Q185), la stretta collaborazione con il KhAD/WAD (cfr. anche verbale 3, Q183 p. 23) e l'influenza esercitata da quest'ultimo, la competenza diretta per i casi di diserzione (cfr. verbale 3, Q173 p. 22), la proposta di pene, rispettivamente la presenza durante la pronuncia di sentenze capitali in casi di diserzione (cfr. verbale 2, p. 8 e verbale 3, Q191-Q193 p. 25), nonché altre attività quali la tenuta in prima persona di interrogatori in casi importanti (cfr. verbale 3, Q143 e ss. p. 18) e per questo motivo l'essersi recato nella nota prigione di G._____ (cfr. verbale 3, Q136 p. 17; cfr. UNHCR Note on KhAD/WAD, par. 18 p. 7; AI, Afghanistan. Torture of political Prisoners, November 1986, p. 7), le raccomandazioni precise fornite agli auditori durante l'istruzione circa le prove da ottenere e il come ottenerle (cfr. verbale 3, Q155), ed il lapalissiano nonché rivelatore tentativo del medesimo di minimizzare

qualsiasi responsabilità in questo senso, il Tribunale ritiene che l'autore del gravame abbia partecipato, rispettivamente abbia contribuito, alla perpetrazione dei documentati orrori del regime dell'epoca.

Nondimeno, al di là della (...) russa dell'insorgente, il fatto di non essere attivo politicamente (cfr. verbale 1, p. 6 e verbale 3, Q77-Q86 pp. 9-10) e l'avere una (...) pro Mujahidin (cfr. verbale 2, p. 10) l'hanno indotto con tutta probabilità a dovere provare in altro modo ed in maniera accresciuta la sua lealtà verso il regime. È in questo contesto che va situata la stretta collaborazione dell'insorgente con l'intelligence del regime. Sono inverosimili infatti le dichiarazioni secondo cui egli avrebbe utilizzato la legge per aggirare le richieste del KhAD/WAD (cfr. verbale 3, Q189 p. 24), soprattutto alla luce di tutto quanto precedentemente esposto, segnatamente alla nota illegalità nella quale operava il KhAD/WAD (cfr. in particolare Netherlands delegation to CIREA, p. 26) ed alla facilità con cui all'epoca si rischiava di essere additati come nemici del regime (cfr. ibidem, consid. 2.2 p. 12). Non da ultimo, egli è stato nominato procuratore militare per una provincia molto periferica (F. _____), rispetto al potere centrale sito a C. _____, ciò è certamente indice del fatto che i vertici del regime riponevano grande stima e fiducia nella sua persona, il che si traduce in certa e comprovata lealtà da parte sua.

In aggiunta, non soccorre l'insorgente nemmeno l'argomento secondo cui, in qualità di procuratore militare, non avrebbe potuto porre in essere un "esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili" (art. 7 cpv. 1 Statuto di Roma; cfr. ricorso p. 4), in quanto il reato di crimini contro l'umanità può essere commesso da chiunque da rappresentanti civili dello Stato oppure da militari o da persone senza legame con il potere statale. La nazionalità della vittima non ha infatti nessuna importanza. La vittima può possedere la stessa nazionalità dell'autore, una nazionalità diversa o essere apolide. Inoltre i crimini contro l'umanità sono punibili indipendentemente dalla persona contro la quale sono commessi. Secondo la giurisprudenza dei tribunali penali internazionali e nazionali, sono quindi protetti anche i membri delle forze armate che hanno deposto le armi e tutte le altre persone che per malattia, ferimento, cattura o altre cause sono fuori combattimento (cfr. FF 2008 3293, consid. 2.1.4.2 p. 3347 e relativi riferimenti; allo stesso proposito in relazione ai crimini di guerra cfr. consid. 7.2.3.2 della presente).

D'altronde, sebbene sia chiaro che, come sostiene l'autore del gravame (cfr. ricorso p. 4), i 200'000 morti del regime nel (...) non gli siano imputabili, è indubbio che l'insieme delle circostanze sopraelencate conducano a

ritenere l'esistenza di seri indizi rivelatori di una consistente probabilità della perpetrazione, rispettivamente la partecipazione alla commissione di crimini contro l'umanità e crimini di guerra.

In ultima analisi, il completamento dell'istruttoria, oltre a circoscrivere l'operato personale del ricorrente in seno al regime, ha permesso di chiarire le circostanze del riconoscimento della qualità di rifugiato del medesimo da parte dell'UNHCR a B._____ (cfr. consid. H della presente). Il riconoscimento basato su un esame detto *prima facie* è prassi in caso di esodi di massa, dove una procedura di determinazione individuale dello statuto di rifugiato risulterebbe eccessivamente lunga, quindi inefficace. Si tratta pertanto di un'accettazione collettiva, pronunciata nella misura in cui gli individui toccati presentino tutte le caratteristiche del rifugiato, sulla base di circostanze apparenti e oggettive nel Paese di origine motivanti l'esodo (cfr. UNHCR Note d'information Convention, par. 96 p. 38). In questo contesto, data l'assenza di trattamento individuale dei casi, l'esclusione di persone non meritevoli della protezione internazionale risulta difficoltosa (cfr. UNHCR Note d'information Convention, par. 97 pp. 38-39; sulla problematica cfr. anche UNHCR, Consultation mondiale sur la protection internationale, Protection des réfugiés lors d'afflux massifs: cadre général de la protection, EC/GC/01/4).

7.4. Ritenuta l'esistenza del « serio motivo » di sospettare la commissione, rispettivamente partecipazione alla commissione, da parte del ricorrente di atti sussumibili alla norma di esclusione, art. 1 F lett. a Conv., il medesimo è escluso dal riconoscimento dalla qualità di rifugiato. Di conseguenza, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

8.

In considerazione di quanto precede, la questione dell'applicazione dell'art. 1 F lett. b Conv. può rimanere indecisa.

9.

9.1. L'esecuzione dell'allontanamento è ordinata se possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, segnatamente se nessuna delle condizioni previste dalla legge relative al beneficio dell'ammissione provvisoria è ossequiata (art. 44 cpv. 1 e 2 LAsi). L'ammissione provvisoria è prevista dall'art. 83 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), entrato in vigore il 1° gennaio 2008. Tale disposizione ha

rimpiazzato l'art. 14a della Legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS).

9.2. Nel caso di specie, il Tribunale non è tenuto a pronunciarsi su questo aspetto, segnatamente sul carattere lecito dell'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, in quanto il ricorrente è già a beneficio di un'ammissione provvisoria (cfr. consid. C della presente).

10.

10.1. Giusta l'art. 98a LAsi, l'UFM o il Tribunale amministrativo federale trasmette alle autorità preposte del perseguimento penale le informazioni ed i mezzi di prova concernenti richiedenti l'asilo seriamente sospettati di avere violato il diritto internazionale pubblico, commettendo un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, partecipando ad un genocidio o praticando la tortura (cfr. Sentenza del Tribunale dell'11 maggio 2010 E-5538/2006 consid. 10.1, p. 24). Questo dovere è precisato dall'art. 4 dell'Ordinanza 3 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa al trattamento di dati personali (OAsi 3, RS 142.314), il quale prevede che, in caso di serie ragioni di sospettare la commissione di un crimine ai sensi dell'art. 1 F lett. a e c Conv., l'UFM trasmetta alle autorità preposte al perseguimento penale competenti le informazione e i mezzi di prova dei quali dispone.

10.2. Nella fattispecie, le informazioni ed i mezzi di prova summenzionati si trovano esclusivamente nel dossier dell'UFM. L'Ufficio è quindi invitato ad intraprendere i passi necessari al fine di segnalare il ricorrente alle autorità di perseguimento penali competenti.

11.

11.1. Giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di possibilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali. In particolare, l'assistenza giudiziaria viene ammessa solo nei casi in cui le probabilità di esito favorevole del ricorso siano superiori a quelle di rigetto, o, perlomeno, se non siano eccessivamente inferiori a quest'ultime. L'autorità chiamata a pronunciarsi sulla richiesta deve, altresì, sulla base degli atti a sua disposizione, procedere ad un apprezzamento anticipato e sommario dei mezzi di prova per determinare l'esito probabile della procedura (cfr. DTF 124 V 89, consid. 6a p. 89).

11.2. Nella fattispecie, viste le allegazioni ricorsuali sprovviste di esito favorevole – le quali hanno condotto all'esito negativo della presente procedura – le condizioni di cui all'art. 65 cpv. 1 PA non sono adempiute, di modo che la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

11.3. Ne consegue che le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'insorgente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3.

Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato saldo deve essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.

4.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio:

La cancelliera:

Pietro Angeli-Busi

Camilla Fumagalli

Data di spedizione: